

Legge regionale 27 novembre 2001 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 20/12/2001

**Assistenza sanitaria integrativa per mutilati e invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio.**

**Art. 1**

*(Finalità)*

**1.** La Regione, ai sensi dell'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eroga l'assistenza sanitaria ai mutilati e invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio, con le modalità previste dalla presente legge.

**2.** Le Aziende per i servizi sanitari realizzano le finalità di cui al comma 1 con specifici livelli di assistenza, anche superiori a quelli uniformi, comprendenti prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale.